



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020

Franco Botteon – Regione Veneto

Giurisprudenza di merito civile e amministrativa

GIURISPRUDENZA DI MERITO DI INTERESSE REGIONALE



Sommario

1. *Iscrizione al SSR gratuita di persona extracomunitaria di oltre 65 anni che effettua il ricongiungimento familiare in Italia con soggetto che ha acquisito la cittadinanza italiana;*
2. *Compartecipazione dell'ospite di residenza sanitaria assistita sganciata dall'Isee;*
3. *Interpretazione dell'intesa Stato-Regioni sul limite massimo delle ore di chiusura delle sale gioco che possono essere imposte dalle regioni e dai comuni.*

1) **Iscrizione al SSR gratuita di persona extracomunitaria di oltre 65 anni che effettua il ricongiungimento familiare in Italia con soggetto che ha acquisito la cittadinanza italiana**

La Regione Veneto ha adottato la DGRV 735/2019 la quale prevede, tra l'altro, che *"il cittadino straniero regolarmente soggiornante che chiede il ricongiungimento del genitore ultrasessantacinquenne, dopo il 5 novembre 2008, deve dimostrare la disponibilità di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l'iscrizione a titolo volontario al SSN, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto Ministro del Lavoro....le suddette disposizioni trovano applicazione anche qualora il ricongiungimento/coesione del genitore extracomunitario ultrasessantacinquenne a carico avvenga con cittadino che abbia acquisito la cittadinanza italiana o comunitaria così come stabilito dalla Commissione Europea con Comunicazione 313"*.

La predetta disposizione amministrativa, finalizzata ad evitare l'incremento di spesa sanitaria connessa alla condizione di probabile patologia dell'ultrasessantacinquenne, è stata valutata dal Tribunale di Padova, in maniera opposta con due pronunce rese a distanza di pochi giorni:

- a) L'ordinanza 28/05/2020 RG n. 378/2020 ha ritenuto la disposizione **non** contrastante *"con quanto stabilito nella direttiva 2004/38/CE la quale attiene alla diversa materia della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel territorio degli stati membri come peraltro precisato dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 10.12.2008 che ha ribadito come la direttiva stessa si applica solo ai cittadini UE che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o raggiungono (v doc in atti).*
Inoltre il d.lvo 30/2007 invocato dai ricorrenti è di mero recepimento della direttiva 2004/38/CE e nulla innova quanto a materia e destinatari delle norme in esso contenute.
Si deve rilevare inoltre che in base all'art.117 Cost la materia 'tutela della salute' è di legislazione concorrente Stato – Regioni per cui la potestà legislativa spetta a queste ultime, né ,quanto al profilo oggettivo della lamentata discriminazione, sussiste violazione della normativa di cui alla direttiva 2011/98/UE in quanto atteso che detta direttiva è applicabile ai titolari di permesso unico nelle materie di sicurezza sociale di



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020
Franco Botteon – Regione Veneto
Giurisprudenza di merito civile e amministrativa

cui al regolamento (CE) 883/2004 nelle quali non rientra l'assistenza sociale e medica (v.art 3/5 lett a) Regolamento)".

- b) L'ordinanza 20/05/2020 n. 834/2020 ha ritenuto la medesima disposizione **contrastante** con la stessa normativa comunitaria in base alla quale la prima ordinanza ha avallato la disposizione suddetta nonché con norme interne. In particolare, la seconda ordinanza afferma:

"l'art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 30/2007 stabilisce che 'ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente';

- ai sensi dell'art. 2, lett. b), n. 4) del d.lgs. n. 30/2007 sono inclusi nella nozione di "familiari [...] gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)";

- il diritto nazionale vigente, così come citato nel combinato disposto risultante dalle disposizioni ora richiamate, attribuisce espressamente il diritto all'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai genitori a carico di un cittadino italiano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- tali disposizioni normative costituiscono pedissequa attuazione dell'art. 24 della direttiva 2004/38/CEE, secondo cui "ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

In sostanza: il primo giudice non trova norme né comunitarie (es. dir. 2004/34) né interne che impediscano l'imposizione, disposta dalla DGR regionale, dell'iscrizione onerosa ai non cittadini ultrasessantacinquenni ricongiunti a nuovi cittadini italiani; il secondo giudice ritiene all'opposto discriminatoria rispetto ai cittadini e quindi illegittima l'imposizione suddetta, alla luce della dir. 2004/38 e del d.lgs. 30/2007.

Appare corretta, per quanto ci riguarda, l'affermazione del primo giudice, per la quale la dir. 2004/38 non si applica al caso del non cittadino ultrasessantacinquenne che si ricongiunge a cittadino italiano e quindi in regola con il soggiorno non è oggetto di regolamentazione da parte della dir. 38, che concerne invece la fattispecie dello spostamento di cittadini unionali tra stati diversi dell'Unione.

2) Compartecipazione dell'assistito al pagamento della retta secondo parametri non esclusivamente Isee (Cons. St. 2/03/2020, n. 1505)

La vicenda contrappone in appello la Regione del Veneto al Comune di Venezia, oltre al privato ospite di una casa di riposo comunale.

Il caso: "il sig... a fronte di una retta annua di € 20.440,00, percepisce: una pensione di invalidità annua di € 3.673,15; l'indennità di accompagnamento annua di € 6.196,20; la pensione di reversibilità -OMISSIS- pari ad € 3.802,62; inoltre dispone di un conto corrente di € 74.005,00 e di una quota parte di un immobile risultante dall'ISEE".



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020
Franco Botteon – Regione Veneto
Giurisprudenza di merito civile e amministrativa

Sostiene il comune che *“la sua capacità economica sarebbe pari ad **€ 87.676,97** nonostante la certificazione ISEE di € 11.324,27 idonea ad ottenere la prestazione assistenziale da parte del Comune di Venezia. ... Secondo il Comune, quindi, solo in caso di indigenza del disabile sarebbe giustificato l'intervento del Comune a tutela delle finanze locali”*.

Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello proposto dalla Regione, afferma che il Consiglio stesso ha *“in più occasioni ribadito che l'ISEE resta... l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva’ (Cons. Stato, Sez. III, 13/11/2018 n. 6371). In tale decisione la Sezione ha ritenuto illegittimo il Regolamento Comunale che aveva assegnato “un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell'ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti’.*

“La Sezione ha quindi precisato che non è possibile “accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire - come qui avvenuto - la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all'indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione”.

3) Interpretazione dell'intesa Stato Regioni del 2016 sulla regolamentazione degli orari delle sale gioco: non vieta in via assoluta la possibilità di superamento del limite delle sei ore giornaliere su 24 di chiusura

Una ditta che opera nel settore delle macchine da scommesse impugna:

- a) la deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30.12.2019 avente ad oggetto “Adozione provvedimento di cui all’art. 8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019”, limitatamente alla parte in cui è stato disposto che in una fascia di sei ore (individuate statisticamente come le più affollate di scommesse: le prime ore della mattina –uscita da casa per esigenze di lavoro; ore pomeridiane-serali di rientro a casa) su 24 valida su tutto il territorio regionale a fini della prevenzione del “turismo” ludopatico (il soggetto si sposta da un comune all’altro a seconda degli orari più o meno favorevoli):

- *“... i Comuni non potranno consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”;*

- b) l’ordinanza sindacale che ha aggiunto ore di chiusura alle sei disposte in via unitaria su tutto il territorio regionale, dalla suddetta delibera regionale.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020

Franco Botteon – Regione Veneto

Giurisprudenza di merito civile e amministrativa

La ricorrente sosteneva che la regione non poteva nemmeno semplicemente consentire ai comuni (non li ha obbligati) di aggiungere ore di chiusura esercitando i poteri del sindaco in tema di orari secondo il disposto dell'art. 50 TUEL.

L'ordinanza cautelare del Tar Veneto 18/06/2020 n. 278 ha affermato che **non** appare *“condivisibile l'interpretazione proposta in ricorso dell'Intesa della Conferenza unificata ex art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015 e dell'inciso, in essa contenuto, relativamente alle fasce di interruzione del gioco, interpretazione che condurrebbe, nella prospettiva di parte ricorrente, ad una incompressibile facoltà della sale giochi di esercitare la propria attività per un totale di 18 ore giornaliere”*.

Legittimo quindi l'effetto prodotto dalle due fonti e cioè la deliberazione regionale che fissa gli orari di chiusura in collocazione unica per tutto il territorio regionale nella misura di sei ore e l'aggiunta a tale fascia di chiusura di ulteriori spazi di inibizione, nell'esercizio dei poteri attribuiti al sindaco dall'art. 50 TUEL, ferma la motivazione richiesta da tale norma.